

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 3 al 9 aprile 1990)

INDICE

- ANGELONI: sulla mancata assunzione, da parte dell'Automobile Club di Massa Carrara, della signorina Ivana Ricci nonostante fosse risultata prima nella graduatoria del concorso per un posto di commesso nel ruolo amministrativo a seguito della rinuncia dei candidati che la precedevano nella graduatoria medesima (4-03069) (risp. TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*) Pag. 3167
- CORLEONE ed altri: per un intervento presso il Governo federale svizzero che si accinge a concedere l'autorizzazione alla società CISRA ad eseguire ricerche geologiche per l'individuazione del sito idoneo alla realizzazione di un deposito di scorie nucleari (4-04396) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3169
- DIONISI: sulle iniziative da assumere a sostegno delle stazioni turistiche montane danneggiate dall'assenza di neve (4-04431) (risp. TOGNOLI, *ministro del turismo e dello spettacolo*) 3172
- FLORINO: per un intervento presso le autorità elvetiche volto a scongiurare la realizzazione di un deposito di scorie radioattive a Piz Pian Grand, nei pressi del confine italiano (4-04442) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3170
- GRAZIANI, COLOMBO: per l'adozione di iniziative volte a favorire il processo di superamento dell'*apartheid* in atto in Sud Africa (4-04535) (risp. AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) Pag. 3174
- NEBBIA: sugli interventi allo studio per evitare il concorso delle aziende a partecipazione statale al disboscamento della foresta amazzonica, anche in relazione alle notizie pubblicate da «Missione oggi» a proposito dell'ENI (4-03364) (risp. BUTINI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 3175
- sull'esclusione dei laureati in economia e commercio dal concorso per l'assunzione di un laureato a contratto per il progetto del CNR denominato «Prodotti alimentari tipici del Mezzogiorno» (4-04265) (risp. RUBERTI, *ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*) 3176
- PASQUINO: sulle iniziative che si intende assumere al fine di eliminare i ritardi nella definizione dei ricorsi per pensioni di guerra, con particolare riferimento al caso della vedova di Giovanni Baldisseri (4-01051) (risp. CRISTOFORI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*) 3178
- PETRARA: per un intervento volto a rimuovere le incongruenze legislative emerse nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, laddove disciplina il trattamento di missione nel pubblico impiego (4-03130) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) 3179

9 APRILE 1990

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

FASCICOLO 93

POLLICE: sulla nomina dell'ammiraglio Sergio D'Agostino a commissario straordinario per il programma di emergenza contro le mucillagini nel mare Adriatico, nonostante la sua appartenenza alla Loggia P2 e il suo coinvolgimento nel traffico di armi (4-03806) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) Pag. 3180

per un intervento volto a verificare la legittimità delle procedure seguite nella nomina a commissario straordinario per le alghe del contrammiraglio Sergio D'Agostino (4-03965) (risp. MARTINAZZOLI, *ministro della difesa*) 3182

per un intervento volto a fronteggiare il problema dell'inquinamento del torrente

Marano nel riminese (Forlì) (4-03985) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) Pag. 3184

PONTONE: sulla concessione edilizia rilasciata dal sindaco di Caiazzo (Caserta) alla società Concitalia per la costruzione di un opificio per la trasformazione delle pelli di pesce in cuoio (4-03962) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3185

SIGNORELLI: per la sospensione dei lavori di trasformazione in strada adibita al traffico automobilistico della mulattiera posta sul margine del torrente Stridolone, nel territorio del comune di Proceno (Viterbo) (4-04001) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 3186

ANGELONI. - *Al Ministro dei trasporti.* - Premesso:

che l'Automobile Club di Massa Carrara, con delibera del Consiglio direttivo, in data 12 luglio 1985, approvava il bando di concorso pubblico ad un posto di commesso nel ruolo amministrativo;

che lo stesso Automobile Club, con lettera raccomandata del 21 dicembre 1985 comunicava ai concorrenti l'esito del concorso, dal quale risultava la seguente graduatoria:

1° signor Magnani Francesco - vincitore dell'unico posto;

2° signorina Gerini Luciana - prima degli idonei;

3° signorina Ricci Ivana - seconda degli idonei;

(seguono altri 5 idonei);

rilevato che l'Automobile Club di Massa Carrara assumeva in servizio il vincitore Magnani Francesco il quale, in seguito, si dimetteva volontariamente, per cui l'ente invitava la signorina Gerini Luciana, prima degli idonei, ad assumere servizio, ma anch'essa vi rinunciava;

considerato che successivamente l'ente, per esigenze di servizio di carattere contingente invitava la signorina Ricci Ivana, in quel momento prima in graduatoria, ad assumere servizio «in qualità di impiegato giornaliero straordinario per il periodo dal 5 febbraio 1987 al 6 marzo 1987»;

tenuto conto che la Ricci ha prestato servizio, regolarmente retribuito, fino al 30 aprile 1987 e che da tale data, nonostante il parere favorevole espresso dal Ministero del turismo e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, richiesti dall'Automobile Club, non è più stata chiamata a prestare servizio;

osservato che nel febbraio 1988 l'Automobile Club di Massa Carrara ha chiesto al Ministero del turismo l'autorizzazione ad indire un nuovo concorso per il posto in parola negando così, di fatto, e in modo che non appare giustificato, alla signorina Ricci Ivana di occupare stabilmente il posto per il quale aveva concorso risultando idonea e che, per una serie di circostanze, le doveva essere inequivocabilmente attribuito,

l'interrogante chiede se non si ritenga inammissibile l'atteggiamento discriminatorio assunto dall'Automobile Club di Massa Carrara nei confronti della Ricci Ivana e se non si reputi opportuno intervenire con urgenza per tutelare, rispetto a quella che appare un'evidente ingiustizia, la menzionata Ricci Ivana.

(4-03069)

(16 marzo 1989)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con la quale si chiedono notizie sull'esito del concorso pubblico ad un posto di commesso nel ruolo amministrativo bandito nel 1985 dall'Automobil Club di Massa Carrara, si fa presente quanto segue, tenuto conto del parere dello stesso Automobil Club sugli aspetti tecnici del problema.

Con la legge finanziaria 1983 (articolo 9 della legge 26 aprile 1983, n. 130) fu introdotto il divieto, per gli enti pubblici non economici, di procedere ad assunzioni di personale.

Le leggi finanziarie per gli anni 1984 e 1985, pur confermando il divieto di assunzioni, prevedevano, tuttavia, la possibilità di coprire, senza preventiva autorizzazione, i posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, verificatesi rispettivamente negli anni 1984 e 1985 (rispettivamente articolo 18, n. 1, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e articolo 7 della legge 22 dicembre 1984, n. 887).

Tale possibilità venne esclusa dalle successive leggi finanziarie 1986 e 1987, che, però, consentirono l'assunzione senza preventiva autorizzazione esclusivamente per i posti messi a concorso nell'anno precedente a condizione che la graduatoria fosse stata formata entro il 31 dicembre, appunto, dell'anno precedente (articolo 6, paragrafo 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e articolo 8, paragrafo 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910).

Nelle richiamate leggi finanziarie veniva comunque prevista la possibilità di ottenere con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deroghe al divieto di assunzione, ove richieste con le previste procedure.

Per il caso in questione, non trattandosi di posto resosi vacante nell'anno precedente, l'Automobil Club di Massa Carrara, prima di bandire il concorso pubblico ad un posto di commesso, avanzò richiesta di deroga ai sensi del citato articolo 7 della legge finanziaria per il 1985 (n. 887 del 1984).

Tale deroga fu concessa con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 18 luglio 1985; seguì l'espletamento del concorso che ebbe questo *iter*:

a) con delibera del consiglio direttivo dell'Automobil Club di Massa del 12 luglio 1985 veniva bandito un concorso pubblico ad un posto di commesso nel ruolo amministrativo;

b) con delibera del consiglio direttivo dell'Automobil Club di Massa del 21 dicembre 1985 veniva approvata la seguente graduatoria dei primi 3 (seguiti da altri 5 idonei):

- 1) Magnani Francesco: vincitore;
- 2) Gerini Luciana: prima degli idonei;
- 3) Ricci Ivana: seconda degli idonei.

c) con decorrenza 2 gennaio 1986 prendeva servizio il vincitore signor Magnani, il quale, peraltro, a far data dall'8 gennaio 1987 cessava dal servizio per dimissioni volontarie.

Verificatasi la vacanza nel 1987 del posto di commesso e non essendo prevista dalla legge finanziaria vigente la copertura del medesimo posto senza autorizzazione, l'Automobil Club di Massa Carrara avanzò richiesta di deroga o utilizzando la graduatoria degli idonei del 21 dicembre 1985 ovvero bandendo nuovo concorso (nota 17 aprile 1987, n. 1027/9).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 1987 fu concessa l'autorizzazione ad assumere un collaboratore soltanto se vincitore di concorso.

Nel frattempo era stata assunta come trimestrale la Ricci, la quale allo scadere del trimestre, ossia il 16 novembre 1987, sebbene invitata a lasciare il servizio in attesa dell'autorizzazione presidenziale, ricorreva al pretore di Massa (in veste di giudice del lavoro) in via d'urgenza *ex* articolo 700 del codice di procedura civile, adducendo la sua qualità di terza del concorso del 1985 e prima degli interessati.

Interveniva nel frattempo ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1987 che concedeva autorizzazione ad assumere trimestrali fra cui 2 commessi.

L'Automobil Club di Massa riferisce poi che, decorso il periodo di vigenza della legge finanziaria 1987, in data 24 febbraio 1988 deliberava l'abbandono, per quanto necessario, della richiesta di deroga per l'assunzione del commesso. Lo stesso Automobil Club nel giugno 1988, in base alla normativa di cui all'articolo 24, paragrafo 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, presentò nuova richiesta di autorizzazione ad assunzioni in deroga (riproponendo, tra l'altro, l'assunzione di un commesso) senza ottenere al riguardo nessuna risposta.

Nel frattempo aveva corso il giudizio cautelare innanzi al giudice del lavoro, del quale l'ente, costituendosi in causa, eccepiva il difetto di giurisdizione, sostenendo poi che la facoltà di usare la graduatoria (peraltro suggerita dalla Funzione pubblica) presupponeva la disponibilità del posto, sussistente tuttavia solo se e nelle forme in cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri avesse autorizzato le deroghe richieste.

Il pretore con ordinanza del 4 luglio 1988 affermava, di contro, la propria giurisdizione, in quanto osservava che nel caso di specie la tutela richiesta in via provvisoria ed urgente, essendo vicino il termine di scadenza per la validità della graduatoria relativa al concorso (2 anni), era in grado di giustificare l'intervento della giurisdizione ordinaria, al solo fine di evitare il verificarsi di danni gravi ed irreparabili.

Risulta che fin dal 9 agosto 1988 l'Automobil Club di Massa ha presentato ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione per difetto di giurisdizione del pretore di Massa a decidere della controversia in esame e sulla questione si attende allo stato il giudizio delle sezioni unite.

La complessità del caso ed il suo affidamento alla giustizia - dovendosi peraltro ipotizzare che, essendo l'Automobil Club di Massa un ente pubblico, la lite andrebbe decisa dal giudice amministrativo - inducono questa amministrazione a non prendere posizione al riguardo, in attesa della definizione della vertenza.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo
TOGNOLI

(30 marzo 1990)

CORLEONE, SPADACCIA, BOATO, STRIK LIEVERS. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che da anni la società svizzera CISRA, società nazionale per l'immagazzinamento di scorie radioattive, sta operando per ottenere l'autorizzazione ad eseguire ricerche geologiche in previsione dell'indi-

viduazione di una località idonea a realizzare un deposito per l'immagazzinamento finale di scorie radioattive;

che le ricerche si sono incentrate verso tre luoghi risultati più vicini alle caratteristiche richieste: Obenbauenstock, Bois de la Glaive e Piz Pian Grand;

che attualmente il Governo federale svizzero è in procinto di esprimersi sull'eventuale autorizzazione della CISRA per l'effettuazione delle necessarie prospezioni geognostiche determinanti per la definitiva individuazione del sito;

che, per quanto riguarda il sito Piz Pian Grand, le amministrazioni regionali della Lombardia e del Piemonte hanno presentato da sempre la loro fermissima opposizione per diversi motivi:

1) tale sito, oltre ad essere vicinissimo al confine italiano, appartiene al bacino imbrifero padano;

2) la realizzazione di un deposito permanente di scorie radioattive sulle Alpi, a quote elevate, con obiettiva difficoltà di accesso e nelle immediate vicinanze di una importante galleria idroelettrica (circa 200 metri), costituisce una scelta tale da suscitare forti perplessità;

che ciononostante il Governo elvetico si accinge ad esprimersi sull'eventuale autorizzazione della CISRA per l'effettuazione delle prospezioni geognostiche che, di fatto, altro non sono che la realizzazione di una galleria nella montagna di circa metri 4.700 e con una luce di circa metri 9 di diametro;

che, date le dimensioni della galleria che si intende realizzare, non è difficile intuire che con essa ci si proponga di dare l'avvio alla costruzione del deposito stesso,

gli interroganti chiedono di sapere:

se non si ritenga che, anche alla luce del recente *referendum* nazionale per l'abbandono del nucleare, il problema debba superare i confini di un contesto locale;

se non si ritenga che simili problematiche possano e debbano trovare adeguate soluzioni a livelli intergovernativi e a livello di Comunità europea;

se non si ritenga che il Ministro competente debba farsi parte attiva affinché, in un territorio nel quale è stato decretato l'abbandono del nucleare, non si debbano subire danni che, se provocati, coinvolgerebbero in termini catastrofici l'intero bacino padano.

(4-04396)

(6 febbraio 1990)

FLORINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* - In relazione alla costruzione di un deposito permanente di scorie radioattive sulle Alpi;

premesse:

che le autorità elvetiche hanno iniziato la perforazione del massiccio alpino del Piz Pian Grand, onde realizzare prospezioni geognostiche per costruirvi un deposito permanente di scorie radioattive;

che il luogo si trova in zona sismica e nelle immediate vicinanze di una galleria idroelettrica;

che la pericolosità di questo deposito investirebbe non solo la zona alpina ma anche il Lago Maggiore, il bacino imbrifero padano e di conseguenza tutto l'Adriatico,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo italiano non intenda dichiarare la sua netta ed assoluta opposizione al progetto ed intervenire immediatamente presso le autorità svizzere perchè venga insieme riesaminato tutto il piano di stoccaggio delle scorie radioattive al fine di garantire la sicurezza per il territorio nazionale;

se il Governo non intenda farsi carico di un incontro con i rappresentanti dei Governi degli Stati a noi confinanti, al fine di prevenire il ripetersi di situazioni analoghe.

(4-04442)

(20 febbraio 1990)

RISPOSTA (*). - Il problema del deposito di scorie a media e debole densità in località Piz Pian Grand, sin dal suo sorgere, è stato esaminato in seno alla commissione internazionale italo-svizzera per la protezione delle acque comuni dall'inquinamento.

L'attività della commissione viene garantita dall'operato delle due delegazioni costituite secondo il criterio della pariteticità (per l'Italia sono presenti i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri dell'interno, dell'ambiente, della sanità e dei lavori pubblici e delle regioni Lombardia e Piemonte).

Con nota del 30 giugno 1989 il capo della delegazione italiana ha manifestato la ferma e motivata opposizione al progetto, sia in via di principio che di merito.

Al di là delle iniziative diplomatiche attivate in proposito dal Ministero degli affari esteri, questo Ministero ha affrontato l'argomento respingendo fermamente l'ipotesi di realizzare il deposito su Piz Pian Grand, sia in occasione degli incontri trilaterali tra i Ministri dell'ambiente d'Italia, Francia e Svizzera, tenutasi a Locarno nel settembre 1988 e a Milano nel settembre 1989, sia nei recenti colloqui di Berna del 22 febbraio 1990, con l'onorevole Adolf Ogy, consigliere federale svizzero del dipartimento dei trasporti, competente in merito allo smaltimento delle scorie radioattive.

In tale sede sono state richiamate note contestazioni tecniche e politiche italiane e specificamente la scarsa accessibilità e stabilità del Piz Pian grand, la sua sismicità, l'inadeguata impermeabilità geologica, l'eccessiva vicinanza ad una galleria idroelettrica, la prossimità alla frontiera italiana, ma soprattutto l'effettiva appartenenza del sito al territorio italiano dal punto di vista idrogeologico, con rischi per le popolazioni piemontesi e lombarde e per il bacino idrografico padano fino al mare Adriatico e, da ultimo, la sostanziale inaccettabilità del progetto in ragione dell'opzione antinucleare italiana.

Si è anche accennato alla recente visita a Berna del commissario per l'ambiente della CEE, Ripa di Meana, e della sua dichiarazione d'insoddisfazione e preoccupazione al riguardo. La posizione italiana ha un solido appoggio nel rapporto tecnico della divisione sicurezza

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

nucleare del dipartimento dell'energia elvetico che, pur escludendo per motivi economici la contestualità dei lavori di scavo per le gallerie di sondaggio nei quattro siti ipotizzati (rispettivamente nei cantoni Vaud, Uri, Grigioni, Nidvaldo) colloca comunque Piz Pian Grand quale ultimo sito nella scala di priorità e manifesta preferenza per Oberbauenstock nel cantone Uri. L'onorevole Ogy ha confermato tale orientamento evidenziando che la possibilità per Piz Pian Grand è minima ma che la scelta finale spetta al Consiglio federale sulla base di una legge di autorizzazione-quadro del Parlamento elvetico. Ha precisato ancora che da due anni i lavori per indagini preliminari a Piz Pian Grand sono interrotti.

Comunque, per la delicatezza e la lentezza del processo di maturazione della decisione è sconsigliabile, per ora, la cancellazione d'uno dei quattro siti ipotizzati.

Il consigliere Ogy si è senza difficoltà impegnato a informare questo Ministero prima di qualsiasi decisione in merito ad un orientamento definitivo per la scelta del sito.

Si ritiene di poter considerare con ottimismo i risultati dell'incontro, ma è opportuno mantenere un'attenta vigilanza e una costante pressione.

Il Ministro dell'ambiente

RUFFOLO

(20 marzo 1990)

DIONISI. - *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso che la persistente carenza di neve ed il mancato innevamento di quasi tutte le stazioni turistiche invernali del nostro paese stanno configurando una vera e propria emergenza per i drammatici riflessi sull'economia delle zone interessate e sull'occupazione, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative concrete si intenda assumere, anche di concerto con le regioni, a sostegno dei lavoratori e degli operatori del settore.

(4-04431)

(8 febbraio 1990)

RISPOSTA. - Si fa riferimento all'interrogazione indicata in oggetto con la quale si chiede, in relazione alla mancanza di neve nel presente inverno nelle località sciistiche, se siano in corso iniziative di sostegno per le attività imprenditoriali in quelle zone interessate.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

Il Governo ha seguito e segue con particolare attenzione il fenomeno straordinario della mancanza di precipitazioni nevose nell'arco alpino e lungo l'Appennino.

Il ministro Carraro ebbe a tenere presso questo Ministero il 29 gennaio 1990 una riunione con gli assessori regionali maggiormente interessati coordinati dall'assessore Ripa della regione Piemonte.

Il gruppo degli assessori formulò una serie di richieste:

l'estensione della fiscalizzazione degli oneri sociali alle aziende turistiche commerciali di servizio operanti nei territori ed alle aziende di trasporti a fune;

l'applicazione in via straordinaria ai lavoratori anche stagionali delle aziende colpite del trattamento di cassa integrazione;

la creazione di un sistema di integrazione salariale per gli stessi lavoratori;

lo stanziamento di fondi straordinari per favorire la ripresa dell'attività economica nelle aree colpite in analogia con i provvedimenti di cui alla legge n. 424 del 1989 in favore dell'Adriatico;

un'integrazione straordinaria di fondi sulla legge n. 65 del 1987 per gli impianti sportivi in favore dei comuni montani delle regioni interessate;

la costituzione di un sistema di integrazione economica per i lavori autonomi collegati alle professioni turistiche montane.

Il 6 febbraio 1990 si è inoltre tenuta a Palazzo Chigi, alla presenza sia pure per breve tempo del Ministro, sotto la presidenza del sottosegretario Cristofori e con l'intervento del Sottosegretario per il turismo e lo spettacolo, onorevole Rebullà, dell'attuale Capo di gabinetto consigliere Manna e di circa trenta parlamentari delle località interessate, una riunione per esaminare le possibili iniziative di sostegno alle attività turistiche e paraturistiche delle zone non innevate naturalmente.

Sono state esaminate in particolare alcune proposte di legge presentate alla Camera dei deputati e le linee che queste perseguono.

La proposta di legge n. 3564 degli onorevoli Caveri ed altri prevede essenzialmente interventi di appoggio nei confronti delle imprese esercenti servizi di trasporto a fune e dei relativi lavoratori. L'iniziativa sembra assecondabile ed è in corso di avanzato esame.

La proposta di legge n. 2869 degli onorevoli Botta e Coloni contiene una struttura più ampia: essa prevede incentivi per lo sviluppo in tutte le regioni montane, peraltro nel solo arco alpino, facendo riferimento sul piano finanziario ad un capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro che utilizza un accantonamento in finanziaria intitolato «Incentivi per lo sviluppo economico dell'arco alpino» (5 miliardi per il 1990, 10 miliardi per il 1991 e 10 miliardi per il 1992).

La proposta sembra degna di attenzione, ma presenta l'inconveniente di favorire le sole regioni dell'arco alpino e non anche quelle montane dell'Appennino; inoltre gli stanziamenti in finanziaria appaiono di limitata entità, a meno che non si riesca ad ottenere dal Tesoro l'assenso affinché le cifre indicate costituiscano soltanto dei limiti d'impegno.

Vi è poi la proposta di legge n. 3040 degli onorevoli Motetta ed altri, che punta ad incentivi di largo respiro nei vari settori delle attività economiche dell'arco alpino, ivi incluso quello industriale e artigianale nonché quello del recupero delle risorse energetiche. Non sembra che all'ampiezza degli interventi faccia riscontro una adeguata copertura.

Tutte queste iniziative sono, in ogni caso, allo studio degli uffici ministeriali. Sembra tuttavia ipotizzabile anche un tipo di approccio al tema in esame che non sia sollecitato soltanto dall'emergenza, ma che tragga occasione dalla situazione segnalata per condurre in porto l'operazione di riforma della legge-quadro sul turismo n. 217 del 1983.

Una soluzione del tipo suggerito avrebbe il pregio di risolvere una volta per tutte i problemi connessi con gli inconvenienti atmosferici,

anche perchè basterebbe ripetere annualmente le indicazioni di copertura in sede di legge finanziaria: questo vantaggio sembra superiore all'inconveniente di non risolvere con assoluta immediatezza le situazioni contingenti segnalate.

Premesso, comunque, che il Ministero non è favorevole a iniziative di carattere semplicemente indennitario di pur comprensibili danni subiti e che, d'altro canto, altri Ministeri interessati - del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze e del tesoro - difficilmente potrebbero aderire a interventi collocati nell'ottica predetta, vale la pena di ricordare che la situazione delle precipitazioni nevose sembra adesso migliorata favorendo il ritorno alla normalità delle attività turistiche nelle località montane, fornendo un ulteriore supporto alla tesi di un disegno di legge di riforma globale dell'azione statale e regionale in favore del turismo, nella quale comprendere una clausola di delega al Ministro per operare con agilità in risposta alle esigenze provenienti dall'ambiente.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo

TOGNOLI

(30 marzo 1990)

GRAZIANI, COLOMBO. - *Al Ministro degli affari esteri.* - Per conoscere:

la sua valutazione del processo di superamento in Sud Africa dell'*apartheid* che ha avuto nella liberazione del *leader* dell'African national congress, Mandela, uno dei suoi momenti più significativi;

se non ritenga opportuno che il nostro Governo solleciti la Comunità economica europea ad inviare un segnale inequivoco al Sud Africa e alle parti che si accingono ad un non facile negoziato perchè nessuna prevalga sull'altra, ma si instauri un sistema democratico che, rispettando il principio dell'uguaglianza, faccia sempre salvi i diritti delle minoranze, quali esse siano;

se non ritenga opportuno pertanto - ad incoraggiamento delle buone volontà, ma anche per dire alle frange estremiste che esistono in settori bianchi e neri che la CEE ha riguardo solo al futuro democratico del Sud Africa - un allentamento delle misure prese quando l'*apartheid* contrassegnava senza speranza i confini di razza nel Sud Africa.

(4-04535)

(13 marzo 1990)

RISPOSTA. - Il Governo italiano ha accolto con soddisfazione le recenti iniziative del Presidente De Klerk, tra le quali la liberazione di Nelson Mandela, volte all'instaurazione di condizioni favorevoli al dialogo tra tutti i sudafricani. Da parte italiana si considera infatti che le scelte da ultimo operate dal Governo di Pretoria, maturate anche a seguito della pressione internazionale, costituiscano una premessa essenziale per l'avvio dell'auspicato negoziato con tutte le forze di opposizione, in vista dell'eliminazione dell'*apartheid*.

Nella riunione ministeriale di cooperazione politica europea di Dublino del 20 febbraio 1990 l'Italia e gli altri paesi della CEE, anche

nell'intento di far pervenire un significativo segnale a Pretoria, hanno deciso di inviare in Sudafrica una missione della Troika ministeriale. La missione avrà luogo nelle prossime settimane per promuovere il dialogo e raccogliere utili elementi sul nuovo corso sudafricano, attraverso contatti con tutte le forze politiche del paese.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

AGNELLI

(2 aprile 1990)

NEBBIA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso:

che esiste nel mondo una giusta crescente preoccupazione per la rapida distruzione delle grandi foreste pluviali tropicali (nell'America meridionale, nell'Africa centrale, nel sud-est asiatico, nelle Filippine) disboscate per lasciare crescente spazio a campi coltivati, a pascoli per l'allevamento di bovini da esportazione (quella che è stata chiamata la *hamburger connection*), allo sfruttamento delle risorse minerarie ed energetiche;

che la distruzione delle foreste pluviali, specialmente amazzoniche, ha giustamente destato, anche in Italia, un movimento di opinione non solo delle forze ambientaliste e delle forze - come il PCI - che si battono per una maggiore solidarietà internazionale, ma perfino di esponenti del Governo che hanno proposto una riduzione del debito del Brasile e di altri paesi tropicali a patto che venga ridotto il disboscamento dell'Amazzonia e delle foreste pluviali;

che la rivista «Missione Oggi», nel fascicolo n. 5 di maggio 1989, ha dettagliatamente messo in evidenza che, a fianco delle dichiarazioni ecologiche del Governo, le aziende pubbliche e private italiane sono in prima fila nello sfruttamento delle risorse naturali amazzoniche che comportano proprio il disboscamento di questa zona della Terra di eccezionale importanza ecologica;

che «Missione Oggi» cita, fra l'altro, che nel 1981 l'ENI ha ricevuto dal disciolto gruppo Ursini, la «Liquigas»; quest'ultima, tramite la sua società brasiliana «Liquipar», era proprietaria, dal 1973, della *fazenda* Sula Missù che aveva a suo tempo acquistato dalla famiglia Ometto; la *fazenda* Sula Missù aveva all'epoca una estensione di 500.000 ettari, più o meno l'estensione della Liguria;

che quando l'ENI è entrata in possesso della *fazenda* i pascoli erano già in avanzato stato di degrado, come avviene ogni volta che viene distrutta la foresta pluviale con conseguente progressiva naturale perdita di fertilità del suolo, anche con gravi danni umani per le residue popolazioni indigene;

che, secondo un articolo apparso su «Il Mondo» del 6 maggio 1985, citato ancora da «Missione Oggi», l'ENI ha provveduto ad ulteriori disboscamenti con costruzione di centinaia di chilometri di strade, non fa nulla per riparare i danni già fatti e contribuisce al degrado del bacino amazzonico,

l'interrogante chiede di conoscere:

in quale maniera il Governo italiano intenda dimostrare coerenza fra le proprie dichiarazioni di preoccupazione per la distruzione della

foresta amazzonica e il comportamento delle aziende controllate dallo Stato che a tale distruzione contribuiscono;

in quale modo si intenda agire sull'ENI perchè le sue società collegate cessino la distruzione di un patrimonio naturale la cui salvezza è indispensabile per uno sviluppo sostenibile, quello auspicato dal tanto citato e lodato (dallo stesso Governo italiano) «rapporto Brundtland» sul «futuro di noi tutti».

(4-03364)

(16 maggio 1989)

RISPOSTA. - Il Governo italiano, sensibile al problema della salvaguardia dell'ambiente, guarda con preoccupazione alla progressiva distruzione del patrimonio forestale dell'Amazzonia ed agisce di conseguenza nelle opportune sedi nazionali ed internazionali.

Effettivamente nel 1981 l'ENI rilevò le attività del gruppo Ursini, comprensive di possedimenti terrieri per circa 500.000 ettari. Questa estensione, tuttavia, è situata nello Stato del Mato Grosso, che non fa parte della regione amazzonica. La vegetazione in quest'area è quella tipica delle zone di savana con caratteristiche assai diverse da quelle presenti nelle foreste pluviali.

In questa regione si trova la *fazenda* citata nell'atto parlamentare; in essa vivono e svolgono la loro attività numerose famiglie di coloni che costituiscono una comunità organizzata dotata di servizi e infrastrutture (scuole, ospedali, centro di addestramento) che sono state oggetto, in più occasioni, di apprezzamento da parte delle autorità locali.

L'attività che la *fazenda* svolge è prettamente limitata alla conservazione dei pascoli esistenti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

BUTINI

(3 aprile 1990)

NEBBIA. - *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* - Premesso che il concorso n. 354.0.9 per l'assunzione di un laureato a contratto per il progetto strategico del Consiglio nazionale delle ricerche: «Prodotti alimentari tipici del Mezzogiorno: classificazione e catalogazione, problematiche tecnologiche, analitiche, merceologiche ed economiche» (si confronti CNR, Bollettino Ufficiale - personale (concorsi), anno 26, n. 8, ottobre 1989), prevede che possano partecipare laureati in chimica, o in scienze agrarie, o in scienze delle preparazioni alimentari, cioè in corsi di laurea nei quali, in genere, non vengono seguiti corsi di carattere merceologico ed economico, l'interrogante chiede di sapere:

perchè da tale concorso siano esclusi i laureati in economia e commercio i quali, oltre, naturalmente, a seguire numerosi corsi di discipline economiche, seguono corsi di merceologia (in molte università con esercitazioni sperimentali di analisi merceologiche

proprio sui prodotti alimentari) e di tecnologia dei cicli produttivi, nonché, in alcune università, corsi di merceologia dei prodotti alimentari;

quali provvedimenti il Ministro intenda prendere perchè al presente e ai futuri concorsi, relativi a progetti in cui vengono affrontati aspetti merceologici, economici e tecnologici, possano essere ammessi anche i laureati in economia e commercio.

(4-04265)

(20 dicembre 1989)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione specificata in oggetto l'onorevole interrogante fa riferimento al bando di concorso indetto dal CNR per l'assunzione di un laureato a contratto per il progetto strategico «Prodotti alimentari tipici del Mezzogiorno: classificazione e catalogazione, problematiche tecnologiche, analitiche, merceologiche ed economiche» il cui titolo accademico fosse la laurea in chimica ovvero quella in scienze agrarie o scienze delle preparazioni alimentari, cioè corsi di laurea nei quali, secondo quanto precisato dall'onorevole interrogante, non vengono seguiti corsi di carattere merceologico ed economico, per cui a tale concorso non hanno potuto partecipare coloro che erano in possesso della laurea in economia e commercio, che, invece, hanno per il tipo di studio effettuato competenza nel settore economico e merceologico.

In relazione a quanto sopra, da notizie assunte presso l'ente che ha bandito il concorso per la realizzazione del progetto di cui trattasi, è emerso che il bando invero prescriveva anche che i candidati avessero maturato esperienza nello svolgimento di analisi e/o in laboratori di ricerca nel settore agroalimentare.

Ciò in quanto l'unità di personale da assumere doveva essere inserita in un programma di ricerca comportante, nella sua fase terminale, un approfondimento delle caratteristiche merceologiche dei prodotti alimentari attraverso indagini analitiche di laboratorio mirate alla caratterizzazione chimica e chimico-fisica della produzione tipica individuata, nonché alla standardizzazione della stessa per difenderla sul piano merceologico.

Il responsabile dell'accennato programma, al quale è stata rimessa l'indicazione delle caratteristiche che dovevano possedere i candidati alla copertura del posto a contratto messo a concorso, ha evidentemente ritenuto che la preparazione di base data dai corsi di laurea in chimica, in scienze agrarie o in scienze delle preparazioni alimentari fosse nella fattispecie quella in cui si poteva meglio innestare la specifica esperienza occorrente per soddisfare le peculiari esigenze di servizio sopra accennate.

Il concorso previsto dal bando in esame si è svolto in data antecedente a quella in cui è stata presentata l'interrogazione in parola; quindi, a prescindere da quanto si è sopra riferito, non risulta più possibile modificare il bando stesso nel senso desiderato dall'onorevole interrogante.

Per quanto riguarda eventuali futuri concorsi da bandire per l'assunzione di personale da destinare allo svolgimento di attività di

ricerca che involgano aspetti merceologici, economici e tecnologici, si assicura che quanto fatto presente nell'atto ispettivo in argomento verrà tenuto in ogni dovuta considerazione.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

RUBERTI

(31 marzo 1990)

PASQUINO. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.* - Premesso:

che continuano ad essere segnalati casi clamorosi di ritardi più che decennali nei procedimenti per il contenzioso pensionistico di guerra dinanzi alla Corte dei conti;

rilevato che, ad esempio, solo il 9 ottobre 1986 la terza sezione giurisdizionale per le pensioni di guerra ha rigettato il ricorso proposto dalla signora Maria Gambi, vedova Baldisseri, avverso il decreto n. 1471180 del 13 dicembre 1954 (!), dopo aver disposto - con ordinanza del 26 aprile 1984 - nuovi accertamenti sanitari relativi al decesso di Giovanni Baldisseri, avvenuta il 18 giugno 1951;

considerato che simili ritardi, di proporzioni bibliche, si traducono in un grave e prolungato diniego di giustizia per le parti interessate, ma anche in una più generale caduta di credibilità per gli organi della giustizia contabile (e non solo per quella), risultando, del resto, assai dubbia la fondatezza di accertamenti sanitari disposti qualche decennio dopo un decesso,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per snellire e ricondurre a tempi ragionevoli i procedimenti del contenzioso pensionistico, operando sia sulle procedure che sui supporti tecnici ed organizzativi della Corte dei conti.

(4-01051)

(4 febbraio 1988)

RISPOSTA. - In relazione all'interrogazione indicata in oggetto ed in base agli elementi forniti dalla Corte dei conti, si comunica quanto segue.

Il lamentato ritardo nella definizione del ricorso in materia di pensione di guerra prodotto dalla signora Maria Gambi vedova Baldisseri dipende dalla particolarità e complessità del caso, per avere l'interessata rivendicato, ad un tempo, sia il trattamento privilegiato di guerra che quello privilegiato ordinario.

Il ricorso, pervenuto alle sezioni giurisdizionali per le pensioni di guerra della Corte dei conti, fu trasmesso alla procura generale che diede, così, inizio alla necessaria istruttoria chiedendo il fascicolo del procedimento amministrativo al Ministero del tesoro - direzione generale delle pensioni di guerra.

La richiesta fu evasa con ritardo, in quanto il fascicolo era stato trasmesso al Ministero della difesa presso il quale era in corso l'istruttoria amministrativa per l'eventuale concessione, in alternativa alla negata pensione di guerra, della pensione privilegiata ordinaria.

Frattanto, era intervenuta la legge 28 luglio 1971, n. 585, ed in esecuzione dell'articolo 13 la Corte dei conti trasmise al Tesoro il ricorso per un riesame.

Il Tesoro, riesaminato il ricorso - con esito negativo - in data 3 marzo 1981, ha ritrasmesso il fascicolo amministrativo alla procura generale della Corte dei conti per la prosecuzione del giudizio.

La carenza di certificazione ufficiale sulla esatta natura della infermità del congiunto della ricorrente ha obbligato la Corte a promuovere ricerche in più uffici.

Tale circostanza ha reso ancora più complessa la procedura, già farragginosa, esistente per lo svolgimento dei giudizi in materia di pensioni di guerra.

Infatti, il carico di giacenza in tale settore della Corte (circa 169.000 giudizi pendenti) è causato essenzialmente dalla complessità del procedimento istruttorio (che comporta anche rapporti con altre amministrazioni e con organi di consulenza medico-legale per acquisire i necessari elementi di giudizio) e dall'afflusso dei nuovi ricorsi determinato dai continui provvedimenti legislativi che hanno concesso nuovi benefici e disposto anche la riapertura dei termini per la presentazione delle domande.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
CRISTOFORI

(31 marzo 1990)

PETRARA. - *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Per sapere:

a) le iniziative che intende attivare per rimuovere le palesi incongruenze legislative emerse nell'applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, recante «Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'articolo 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990» e precisamente con l'introduzione del secondo comma dell'articolo 5, là dove si sancisce che dal 1° gennaio 1989 «non è ammessa in ogni caso opzione per l'indennità di trasferta in misure, orarie o giornaliere, intere» per le missioni di durata non inferiore a 8 ore tra la fruizione del pasto nel limite di lire 30.000 in alternativa all'indennità di missione nella misura intera tabellare, oraria o giornaliera. In concreto si ipotizza il caso del dipendente in missione da 8 ore in poi il quale non ritenga di effettuare un pasto oppure ne sia impossibilitato per carenza di pubblico ristoro ovvero per motivi di dieta sanitaria. La nuova normativa ha previsto, nei casi in specie, sia che il dipendente mangi o meno, la decurtazione della missione mediante la corresponsione di un importo pari al 30 per cento delle vigenti misure orarie o giornaliere;

b) infine, tenuto conto che gli operatori dei beni culturali operano istituzionalmente sul territorio e in «particolarissime situazioni operative di lavoro», come mai non sia stata attivata entro il 1° gennaio 1989 la procedura di cui al comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988, là dove è stabilito che gli

accordi di comparto possono prevedere «condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione», fermi restando gli importi stabiliti ai commi 1 e 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

(4-03130)

(30 marzo 1989)

RISPOSTA. - Va in primo luogo osservato che destinatarie della nuova disciplina regolamentare prevista in materia di trattamento di missione dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988 (accordo intercompartimentale), come è stato peraltro anche precisato con circolare n. 29632 in data 24 febbraio 1989 del Dipartimento della funzione pubblica, sono tutte le categorie di personale comprese nei vari comparti di contrattazione pubblica.

Ciò premesso, per quanto concerne la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 5 sopra citato, con la quale è stata soppressa la facoltà - riconosciuta in precedenza agli interessati - di optare per l'indennità di missione in misura intera, si fa presente che la disposizione stessa ha subito una deroga ad opera dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, concernente il rinnovo dell'accordo sindacale, per il triennio 1988-1990, relativo al personale del comparto Ministeri.

La norma recata da detto ultimo articolo stabilisce, infatti, che al personale inviato in missione per peculiari attività di servizio, in caso di «impossibilità della fruizione del pasto per mancanza di strutture e servizi di ristorazione», compete «un compenso forfettario giornaliero di lire ventimila nette, in luogo dell'importo corrispondente al costo del pasto».

Tuttavia, poichè la deroga sopraindicata si riferisce a fattispecie molto limitate, essa non ha incontrato il favore delle amministrazioni interessate, le quali continuano a far pervenire richieste per un totale ripristino della menzionata facoltà di opzione.

In considerazione di quanto sopra, questo Dipartimento si è impegnato a valutare la possibilità di assumere, nella sede ritenuta più idonea, una iniziativa di legge preordinata ad una modifica della normativa vigente.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica

GASPARI

(3 aprile 1990)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* - Premesso:

che in una riunione governativa del 9 agosto 1989 venne decisa la nomina del contrammiraglio in posizione ausiliaria Sergio D'Agostino come commissario del programma di emergenza contro le mucillagini;

che la nomina dell'ammiraglio D'Agostino segue a breve distanza di tempo quella dell'ammiraglio Geraci a vice capo della Marina;

che trattandosi, nel caso dell'ammiraglio D'Agostino, della nomina di un ufficiale «non in pensione», ma «in ausiliaria», e quindi

soggetto a richiamo in servizio, ciò richiedeva il concorso dell'amministrazione di appartenenza (Ministero della difesa e Marina militare) anche per dare esecuzione alla pratica di richiamo in servizio;

che l'amministrazione Difesa-Marina, che detiene la cartella personale dell'ammiraglio D'Agostino, era certamente al corrente degli atti delle commissioni di inchiesta sulla Loggia P2 (commissione Tomasuolo e commissione Monastra), così come era al corrente delle vicende del traffico di armi per le quali l'ufficiale aveva depresso varie volte presso il giudice Mastelloni di Venezia (armi inviate con missioni coperte e quindi illegali), così come infine l'amministrazione era certamente al corrente delle numerose interrogazioni parlamentari relative al D'Agostino (e degli interventi in Aula), questioni delle quali era a conoscenza ovviamente anche la Presidenza del Consiglio dei ministri nonché il Ministro della difesa;

che il Ministero della difesa-Marina militare era certamente funzionante nel periodo dall'8 al 13 agosto 1989 (la guerra può scoppiare anche a mezza estate!), e quindi il *curriculum* dell'interessato era disponibile e verificabile presso l'amministrazione di appartenenza;

che, come sopra accennato, la nomina del D'Agostino non era la prima di un ufficiale che figurava nelle liste della Loggia P2 ad incarichi importanti: ciò si può rilevare per esempio dal settimanale «Panorama», nel servizio di Pino Buongiorno del 25 dicembre 1988, dal titolo «Autogolpe», dove si legge: «Prima dell'estate il Ministro della difesa, Valerio Zanone, propone la promozione dell'ammiraglio Antonino Geraci, ex capo del SIOS Marina comparso negli elenchi della P2. Il posto pronto per Geraci è il comando del dipartimento marittimo di Taranto. De Mita si oppone e ordina di non mettere mai all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri la nomina di Geraci. A ottobre il colpo di scena: Zanone promuove Geraci sotto-capo di Stato maggiore della Marina. È un atto che spetta esclusivamente a lui (e non già al Governo) e che deve essere solo controfirmato dal Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. La soluzione è bella e trovata e certamente non è Cossiga a opporsi, dal momento che Geraci è una sua vecchia conoscenza e ha fatto parte anche del comitato di crisi ai tempi del sequestro di Aldo Moro»,

l'interrogante chiede di conoscere, in relazione a quanto sopra:

chi abbia sottoposto il nome dell'ammiraglio D'Agostino al Ministro dell'ambiente e tra quale rosa di nomi sia stato scelto e con quali motivazioni;

chi abbia compilato e firmato i documenti di richiamo in servizio del D'Agostino e se tali documenti siano ancora validi per via delle conseguenze amministrative che implicano;

chi al Ministero della difesa abbia controllato, prima dell'atto di richiamo, la pratica dell'interessato;

chi alla Presidenza del Consiglio e, in particolare, presso i servizi segreti chiamati sempre in causa per i nulla osta, abbia omesso i controlli prima e dopo la nomina;

per quale motivo, visto che in questo caso sono stati resi noti i documenti sui risultati dell'inchiesta delle Forze armate e della Loggia P2, il ministro Zanone si sia rifiutato di rendere noti tali documenti in altre circostanze, nonostante le numerose interrogazioni parlamentari;

quali provvedimenti siano stati presi nei riguardi del generale Vittorio Monastra il quale ha nullificato le inchieste sorpassando largamente i limiti di tempo concessi;

chi, presso il Quirinale, abbia presentato nel 1971 il D'Agostino a Gelli, come egli stesso ha dichiarato, e se si tratti effettivamente del capo del personale dell'epoca;

se vi siano elementi che indicano nuovamente una forte presenza di Gelli nelle Forze armate.

(4-03806)

(19 settembre 1989)

POLLICE. - *Ai Ministri della difesa, dell'ambiente e di grazia e giustizia.* - Per conoscere, in relazione al conferimento dell'incarico a commissario straordinario per le alghe al contrammiraglio Sergio D'Agostino, avvenuta con decreto del 9 agosto 1989, se i Ministri della difesa e dell'ambiente abbiano tenuto conto di quanto prescrive la legge 10 aprile 1954, n. 113, agli articoli 55, 56, 57 o se sia stata violata tale legge.

Il D'Agostino era infatti nella condizione di «ausiliaria» avendo lasciato il servizio attivo nel 1985 e indi passato in ausiliaria per un periodo che dura 5 anni. Durante il periodo di ausiliaria gli «ufficiali» sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio da norme di ordinamenti o da appositi regolamenti (articolo 55 della citata legge n. 113 del 1954).

L'ufficiale in ausiliaria dipende quindi a tutti gli effetti dalla amministrazione militare (nel caso D'Agostino dalla amministrazione Difesa-Marina). La direzione che si occupa al Ministero della difesa marina del personale in ausiliaria è la prima sezione della terza divisione di Maripers, la stessa direzione che si occupa dell'impiego degli ufficiali in servizio. D'altra parte il direttore generale del personale della Marina militare dipende dal Ministro della difesa tramite la segreteria generale del Ministero della difesa ed ha quindi il dovere di informare il Ministro (tra l'altro l'incarico del D'Agostino era un incarico di rilevanza nazionale, di cui ha dato l'annuncio sia la stampa che la televisione) dopo, naturalmente, aver riferito al capo di Stato maggiore della Marina. Essendo tutti gli adempimenti relativi agli ufficiali in ausiliaria della Marina militare di competenza del Ministero della difesa (vuoi che si tratti di cessazione dell'ausiliaria, vuoi che si tratti di richiamo in servizio) questo Ministero non può a nessun titolo ritenere di essere estraneo alla vicenda. Analogamente il Ministero dell'ambiente non può certo assumere un ufficiale in ausiliaria senza chiedere il consenso al Ministero della difesa. L'assunzione «in diretta» dell'ufficiale in ausiliaria come se si trattasse di un privato cittadino è semplicemente impossibile perchè comporta gli accennati adempimenti. Se il Ministro della difesa, come pure quello dell'ambiente, sostengono di avere appreso dalla stampa la nomina del D'Agostino, vuol dire che essenziali canali di informazione interni non hanno funzionato. Essi possono non aver funzionato per motivi casuali oppure essere stati provocati da un apposito disegno.

Si chiede quindi di conoscere, in conseguenza di quanto sopra, quali provvedimenti disciplinari il Ministro della difesa abbia adottato nei riguardi di chi non lo ha direttamente informato e di chi non ha messo sull'avviso lui e il Ministro dell'ambiente rispetto alla nomina del D'Agostino in un quadro di evidente illegalità.

(4-03965)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA (*). - Si risponde per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri.

Da un punto di vista di fatto, vale la pena sottolineare che la proposta di nomina del contrammiraglio D'Agostino all'incarico di commissario per gli interventi antimucillagine in Adriatico fu presentata dal Ministero dell'ambiente senza che fosse mai pervenuta al Ministero della difesa alcuna richiesta o segnalazione in proposito. Si aggiunge che nessun provvedimento di richiamo è stato disposto, nè doveva essere disposto, per le ragioni che verranno segnalate più avanti.

D'altro canto, non si dispone di alcun elemento per poter indicare se e quali persone abbiano potuto officiosamente segnalare al Ministero dell'ambiente il nominativo del contrammiraglio D'Agostino. È quindi assolutamente certo che il Ministero della difesa è rimasto completamente estraneo alla procedura di nomina.

Si aggiunge che il comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza ha comunicato di non essersi e di non essere stato attivato in nessun modo con riferimento alla vicenda di cui all'interrogazione.

Dal punto di vista giuridico, occorre precisare che, ai sensi dell'articolo 3 della legge 10 aprile 1954, n. 113, gli ufficiali in ausiliaria costituiscono una delle quattro categorie in cui sono suddivisi gli ufficiali in congedo. Gli ufficiali in congedo «non sono vincolati da rapporto di impiego ed hanno gli obblighi di servizio previsti dalla presente legge». Condizioni ed obblighi degli ufficiali in ausiliaria sono specificamente indicati all'articolo 55 della legge medesima: «La categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, avendo cessato dal servizio permanente... sono costantemente a disposizione del Governo per essere all'occorrenza chiamati a prestare servizi che non siano riservati agli ufficiali in servizio permanente da norme di ordinamento o da appositi regolamenti. Il richiamo in temporaneo servizio dell'ufficiale in ausiliaria è disposto con decreto ministeriale previa adesione del Ministro del tesoro. L'ufficiale in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche di amministratore, consigliere, sindaco od altra consimile, o assolvere incarichi, retribuiti o non, presso imprese commerciali, industriali o di credito, che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare...».

Dalla norma si evince, dunque, che, fuori dai casi indicati, gli ufficiali in ausiliaria possono assumere impieghi, rivestire cariche o assolvere incarichi compatibili con il grado rivestito. L'incarico al quale il contrammiraglio D'Agostino fu proposto dal Ministero dell'ambiente non rientra sicuramente nel divieto, nè comportava richiamo in

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

servizio, nè era subordinato ad autorizzazione da parte dell'amministrazione militare, fermo il diritto di quest'ultima di richiamare, all'occorrenza, l'ufficiale.

D'altro canto, ove si volesse ritenere che l'incarico proposto per il D'Agostino fosse tra quelli corrispondenti ai fini di un eventuale richiamo in servizio, si deve pur sempre ammettere che tale richiamo non avrebbe potuto essere richiesto od avere luogo prima della nomina da parte dell'organo competente.

Ma poichè alla nomina è immediatamente seguita la rinuncia del Ministero dell'ambiente, non hanno nemmeno cominciato a realizzarsi le condizioni per disporre l'eventuale richiamo.

Per quanto si riferisce infine alla vicenda P2, premesso che il contrammiraglio D'Agostino non è stato sottoposto a sanzioni disciplinari in conformità alle conclusioni della commissione Monastra, si fa presente che i documenti della stessa commissione non sono stati resi pubblici, incombendo in quei casi all'amministrazione un obbligo di riservatezza in ordine a materie riguardanti le persone.

Il Ministro della difesa

MARTINAZZOLI

(6 aprile 1990)

POLLICE. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che il torrente Marano nel riminese risulterebbe seriamente inquinato;

che in un esposto al pretore di Rimini si fa presente il caso di malattie di ovini che casualmente vi si sono abbeverati;

che durante una visita notturna si sono visti una schiuma bianca ed un vapore irritante uscire dalle acque del torrente;

che nel risalirlo si è potuto verificare che la schiuma iniziava oltre il confine sammarinese, nel rio Ca' Chiavello, che scorre immediatamente sotto la ditta «New Grafik sa - stampa ed attività editoriale»,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda intervenire, pur nel rispetto dell'autorità territoriale sammarinese, perchè il problema dell'inquinamento del torrente sia affrontato.

(4-03985)

(24 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Non risultano esserci nè presso la pretura di Rimini nè presso l'unità sanitaria locale n. 41 di Riccione, competente per territorio, esposti circa malattie di ovini casualmente abbeveratisi nel torrente Marano.

Presso la pretura di Rimini esiste un procedimento, inoltrato dall'unità sanitaria locale n. 41 di Coriano, relativo al rinvenimento di 28 pecore morte, di cui non è stata accertata la causa, e pertanto manca il nesso di causalità con la circostanza citata nell'interrogazione in oggetto.

Quanto, poi, alla schiuma bianca, si fa presente che l'unità sanitaria locale n. 40 di Rimini Nord ha prelevato diversi campioni i quali, a seguito delle dovute analisi, sono risultati entro i limiti di cui alla tabella A allegata alla legge n. 319 del 1976, e pertanto non inquinanti.

In data 21 novembre 1989 sono stati trasmessi, *ex* articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, al procuratore della Repubblica di Rimini presso la pretura di Rimini due procedimenti aventi per oggetto «A.R. ad inquinamento fiume Marano in zona Montescudo e Coriano», sui quali, fino ad ora, l'autorità investita non ha emesso alcun provvedimento.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(23 marzo 1990)

PONTONE. - *Al Ministro dell'ambiente.* - Premesso:

che in data 29 agosto 1989 il sindaco di Caiazzo (Caserta) ha rilasciato la concessione edilizia n. 1/118 alla Concitalia spa per la costruzione di un opificio per la trasformazione delle pelli di pesce in cuoio;

che detta concessione era già stata negata dai comuni di Santa Maria Capua Vetere, Marcianise e Caianiello vista la insufficienza delle informazioni sugli eventuali effetti inquinanti;

che la popolazione caiatina ha mostrato nelle scorse settimane il proprio dissenso verso il suddetto insediamento, ritenuto altamente inquinante e non adatto alle tendenze di sviluppo produttivo della cittadina;

che la suddetta società ha ricevuto la concessione senza una relazione sull'impatto ambientale, ai sensi delle leggi in vigore, firmata da tecnici qualificati; una relazione più particolareggiata sugli odori che dovessero eventualmente essere emanati durante il ciclo della lavorazione; una dichiarazione che l'impianto di depurazione utilizzato sia in grado di rispettare scrupolosamente i parametri stabiliti dalle leggi vigenti; dichiarazione che nel ciclo della lavorazione non abbiano a svilupparsi fumi o una relazione che illustri gli accorgimenti tecnologici intesi ad evitare l'inquinamento atmosferico; dichiarazione che la società si impegna a sottoporsi a qualsiasi controllo e in qualsiasi momento da parte dei funzionari; dichiarazione che la società e il personale tecnico specializzato si servirà esclusivamente di mano d'opera locale,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere per difendere il patrimonio paesaggistico e naturalistico di Caiazzo e di tutto il medio Volturno gravemente minacciato dal previsto insediamento della suddetta azienda, il cui impatto sul comprensorio certamente è destinato a creare problemi alla popolazione intaccando gli interessi vitali degli uomini e dell'ambiente.

(4-03962)

(18 ottobre 1989)

RISPOSTA. - La concessione edilizia n. 1/118 rilasciata alla Concitalia spa è stata a suo tempo vistata dall'ufficio USL n. 15 - distretto di Caiazzo - e dal servizio ecologia della USL n. 15, sede di Caserta. Si tratta nella fattispecie di lavorazione di modesta entità, a carattere sperimentale, che sfrutta un recente brevetto di trasformazione di pelle

di pesce in cuoio. Poichè alcuni consiglieri comunali e associazioni ambientaliste avevano espresso dubbi sul potere inquinante di detta lavorazione l'amministrazione comunale di Caiazzo con ordinanza n. 33 del 14 ottobre 1989 sospese l'efficacia della concessione in attesa di chiarire la natura inquinante o innocua della citata lavorazione. Il consiglio comunale con propria deliberazione n. 312 del 26 ottobre 1989 ha proceduto alla formazione della commissione che dovrà, sulla scorta dei documenti acquisiti sulla Concitalia, esprimere un suo ponderato giudizio in merito.

La commissione è presieduta da un professore universitario di ingegneria chimica nominato dal preside della facoltà di ingegneria, da tre esperti nominati dalle associazioni ambientaliste (WWF, Lega Ambiente, Italia Nostra): successivamente tale commissione è stata allargata a tre esperti indicati dai sindacati CGIL, CISL e UIL. I lavori di detta commissione non hanno ancora avuto inizio.

Il Ministro dell'ambiente

RUFFOLO

(30 marzo 1990)

SIGNORELLI. - *Ai Ministri dell'ambiente e di grazia e giustizia.* -
Premesso:

che l'amministrazione comunale di Proceno, in provincia di Viterbo, ha deliberato la trasformazione di una strada mulattiera in strada asfaltata della larghezza di 6 metri per essere adibita al traffico automobilistico;

che la suddetta mulattiera, posta sul margine del torrente Stridolone, passa attraverso una zona ricoperta da folta vegetazione boschiva nel cui interno trovano dimora anche animali selvatici, tra cui la lince, il tasso e la martora;

che tutta la zona interessata è soggetta ai vincoli della cosiddetta «legge Galasso» ed al relativo piano paesaggistico-regionale;

che, nonostante le proteste di varie associazioni ambientaliste, i lavori di trasformazione sono stati iniziati pur essendo nel frattempo intervenuta da parte della regione Lazio una ordinanza di sospensiva, e che in tal senso si è espresso il pretore di Montefiascone in attesa di pronuncia definitiva della causa penale intentata da un proprietario di terreno al comune di Proceno,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti urgenti i Ministri in indirizzo intendano promuovere perchè siano chiarite le circostanze sopra riferite e soprattutto perchè sia assicurata la cessazione dei lavori.

(4-04001)

(25 ottobre 1989)

RISPOSTA. - Da informazioni assunte dalle autorità locali risulta che le operazioni relative al ripristino della strada «La Pace», attualmente erosa e sconvolta dallo scorrimento delle acque non sempre adeguatamente regimentate dai frontisti, sono finalizzate a migliorare la viabilità rurale, valorizzando l'attività agricola locale.

A tale scopo, è stato dato inizio al taglio dei rovi e di altra vegetazione spontanea che ostruiva la sede stradale.

Risulta, infine, che il progetto, conforme comunque alla legislazione regionale, non prevede alcun intervento con conglomerato bituminoso e consiste nell'ampliare la suddetta strada (metri 5-6), creando cunette laterali lungo le quali verranno disposte piante ad alto fusto ed essenze locali.

Il Ministro dell'ambiente

RUFFOLO

(23 marzo 1990)
